

Ordinanza concernente l'esame delle pretese di risarcimento danni fondate sull'articolo 15 della legge sull'espropriazione

del 13 febbraio 2013 (Stato 1° aprile 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 della legge federale del 20 giugno 1930¹ sull'espropriazione (LEspr),

ordina:

Art. 1 Competenza materiale

¹ I Governi cantonali designano le autorità giudiziarie che esaminano le pretese di risarcimento danni derivanti da atti preparatori secondo l'articolo 15 LEspr.

² Nella misura in cui conformemente al capoverso 1 siano competenti autorità giudiziarie inferiori, i Governi cantonali designano un'autorità di ricorso secondo l'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005² sul Tribunale federale.

Art. 2 Competenza territoriale

Per l'esame delle pretese di risarcimento danni è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui sono stati compiuti gli atti dannosi.

Art. 3 Procedura

¹ L'autorità giudiziaria decide in procedura sommaria.

² Essa accerta d'ufficio i fatti.

³ Le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008³ sono applicabili per analogia. I costi della procedura di prima istanza sono a carico dell'espropriante.

Art. 4 Abrogazione del diritto vigente

Il Regolamento del Tribunale federale del 22 maggio 1931⁴ concernente il giudizio delle pretese d'indennità fondate sull'articolo 15 della legge sull'espropriazione è abrogato.

RU 2013 733

¹ RS 711

² RS 173.110

³ RS 272

⁴ [CS 4 1189; RU 1972 1106]

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013.